

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada**

*COM(84) 147 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)**(84/C 100/03)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada <sup>(1)</sup> sono l'armonizzazione della concorrenza nell'ambito e tra modi di trasporto interno, il miglioramento della sicurezza stradale, nonché delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che l'obiettivo del regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada <sup>(2)</sup>, è di migliorare l'applicazione delle disposizioni sui periodi di lavoro e di riposo dei conducenti di veicoli;

considerando che gli obiettivi summenzionati devono essere salvaguardati e incoraggiati;

considerando la necessità di una maggiore flessibilità per quanto riguarda le disposizioni dei regolamenti, che può essere ottenuta senza pregiudicarne gli obiettivi;

considerando che per le imprese e i conducenti è più semplice organizzare il loro lavoro sulla base di una settimana fissa;

considerando che è auspicabile completare e chiarire talune definizioni ed aggiornare o abrogare talune disposizioni;

considerando che nell'interesse di una maggiore flessibilità per le imprese di trasporto e favorendo al tempo stesso il progresso sociale, sembra opportuno aumentare il periodo giornaliero di guida, riducendo al tempo stesso il periodo di guida settimanale;

considerando che per la sicurezza stradale è essenziale limitare il numero di ore che un conducente può prestare senza interruzione in una giornata in cui sia altresì alla guida del veicolo;

considerando che favorirà il progresso sociale e sarà benefico per la sicurezza stradale aumentare la durata delle interruzioni nei periodi di guida e i periodi di riposo giornalieri e settimanali, incorporando al tempo stesso la possibilità di riduzioni dei periodi di riposo, purché il conducente possa recuperare le ore prestate in un successivo periodo relativamente limitato;

considerando che ai fini del presente regolamento non sembra necessario mantenere l'attuale divieto di concedere alcuni tipi di compensi in base alle distanze percorse o al volume delle merci trasportate;

considerando che sono giustificate alcune deroghe alle disposizioni dei regolamenti per talune categorie di trasporto di importanza economica e sociale relativamente minore nel settore dei trasporti, in quantoché non pregiudicano gli obiettivi dei regolamenti;

considerando che le circostanze particolari del settore del trasporto di viaggiatori giustificano un aumento delle dimensioni dei veicoli che possono essere esentati dagli Stati membri per viaggi nazionali;

considerando che la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad accordare deroghe ai regolamenti in circostanze eccezionali;

<sup>(1)</sup> GU n. L 77 del 29. 3. 1969 e GU n. C 73 del 17. 3. 1979.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 20. 7. 1970, GU n. L 181 del 4. 7. 1973 e GU n. L 334 del 24. 12. 1977.

considerando che è auspicabile considerare l'importanza e la necessità di osservare i regolamenti e controllarne l'applicazione, stabilendo i doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti a questo riguardo e riaffermando l'obbligo per gli Stati membri di procedere a reciproche informazioni in merito alle trasgressioni;

considerando che nell'interesse di un efficace controllo dovrebbe essere soppressa la deroga all'obbligo di avere un apparecchio di controllo nei servizi regolari internazionali di viaggiatori;

considerando che si ritiene sufficiente che la Commissione rediga la sua relazione sull'applicazione ogni due anni, nel rispetto di determinati limiti di tempo;

considerando che, per contribuire all'applicazione dei regolamenti e alla prevenzione degli abusi, i fogli di registrazione degli apparecchi di controllo devono essere numerati e utilizzati rispettando l'ordine numerico, l'impresa deve tenere un registro dei fogli, accessibile per ispezione alle competenti autorità preposte all'applicazione; che i conducenti possono tenere copie dei loro fogli o estratti del registro di servizio, a richiesta; che i datori di lavoro devono avere l'obbligo di tenere tali documenti per due anni;

considerando che è opportuno specificare esattamente quali periodi di attività non di guida e riposi settimanali debbano essere indicati sui fogli di registrazione;

considerando che le disposizioni che disciplinano il numero di fogli di registrazione che un conducente deve tenere con sé devono essere modificate in seguito all'introduzione di una settimana fissa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 543/69**

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, dopo il secondo termine «strada» deve essere inserito il termine «pubblica»;
- b) il paragrafo 4 è soppresso ed è inserito il seguente testo:
 

«4. *settimana*: il periodo tra le ore 00 del lunedì e le ore 24 della domenica»;
- c) il paragrafo 5 è soppresso ed è inserito il seguente testo:
 

«5. *guida*: il tempo trascorso al volante di un veicolo»;
- d) il seguente testo sostituisce il precedente paragrafo 5 ed è inserito al posto dell'attuale paragrafo 6:

«6. *riposo*: ogni periodo ininterrotto di almeno 9 ore, diverso da una pausa, durante il quale un membro dell'equipaggio può liberamente disporre del proprio tempo»;

e) il seguente testo è inserito al posto dell'attuale paragrafo 7:

«7. *pausa*: ogni periodo ininterrotto più breve di un riposo, durante il quale un membro dell'equipaggio può disporre liberamente del proprio tempo»;

f) il seguente testo sostituisce il precedente paragrafo 6 e diventa paragrafo 8:

«8. *servizi regolari di viaggiatori*: servizi nazionali ed internazionali quali sono stati definiti nel regolamento 117/66/CEE<sup>(1)</sup> relativo all'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus.»;

<sup>(1)</sup> GU n. 147 del 9. 8. 1966.

g) il presente paragrafo 7 diventa paragrafo 9.

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

#### *«Articolo 2*

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada all'interno della Comunità, quali sono stati definiti all'articolo 1.1.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti trasporti, per i quali vige l'Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETR):

- operazioni internazionali di trasporto su strada in provenienza e/o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell'Accordo o in transito attraverso tali paesi per l'intero tragitto, qualora tali operazioni siano effettuate mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro o in uno di tali paesi terzi;
- operazioni di trasporto in provenienza e/o a destinazione di un paese terzo effettuate mediante veicoli immatricolati in un paese terzo che non è parte contraente dell'Accordo per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità».

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

#### *«Articolo 4*

Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:

1. veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato non supera le 3,5 tonnellate metriche;

2. veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori il cui numero di posti seduti è inferiore a 9, conducente compreso, a meno che tali veicoli trasportino merci diverse dagli effetti personali dei viaggiatori;
3. veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori e che operano in servizio regolare di linea entro un raggio di 50 chilometri dalla base del veicolo;
4. veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;
5. veicoli utilizzati dalle forze armate, protezione civile, polizia e corpo dei vigili del fuoco;
6. veicoli adibiti ad emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
7. veicoli speciali adibiti ad usi medici;
8. veicoli per il trasporto di materiale per circhi o parchi di divertimenti;
9. carri attrezzi;
10. veicoli adibiti al trasporto di merci per scopi privati, inclusa l'utilizzazione di veicoli noleggiati senza autista».
4. L'articolo 5 è modificato come segue:
- a) il secondo trattino del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente testo:
- «— 18 anni a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale riconosciuto da uno degli Stati membri che ne attesti la compiuta formazione di conducente conformemente alla direttiva 76/914/CEE <sup>(1)</sup> sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, e può essere modificata di volta in volta dal Consiglio su proposta della Commissione.»;
- <sup>(1)</sup> GU n. L 357 del 29. 12. 1976.
- b) l'ultima frase del paragrafo 1, lettera b), è soppressa;
- c) il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente testo:
- «c) essere munito di un certificato di idoneità professionale riconosciuto da uno degli Stati membri attestante la compiuta formazione di conducente conformemente alla direttiva 76/914/CEE sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, quale può essere modificata di volta in volta dal Consiglio su proposta della Commissione.»;
- d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
- «4. Un conducente addetto al trasporto di viaggiatori è esentato dai requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora abbia esercitato detta attività per almeno un anno anteriormente al 1° ottobre 1970.»;
- e) sono soppressi i paragrafi 5 e 6;
- f) il paragrafo 7 diventa paragrafo 5.
5. L'articolo 6 è soppresso e il seguente testo viene inserito alla «Sezione IV — Periodi di guida».
- «Articolo 6:
1. Il periodo di guida tra due periodi di riposo giornaliero non deve superare le 9 ore. Può essere esteso due volte in una settimana a 10 ore.
2. La durata di guida non deve superare le 45 ore in una settimana».
6. L'articolo 7 è soppresso e viene inserito il seguente articolo:
- «Articolo 7
- Su una giornata in cui un membro dell'equipaggio è alla guida del veicolo, il periodo di attività continua non può superare le 4 ore e mezzo, escluso il tempo di attesa».
7. L'articolo 8 è soppresso e viene inserito il seguente articolo:
- «Articolo 8
1. In una giornata in cui un membro dell'equipaggio guida deve esserci una pausa di:
- a) almeno un'ora dopo un periodo di lavoro continuo, oppure
- b) più periodi di almeno 20 minuti o, in caso di servizi regolari di viaggiatori, un minimo di 15 minuti per un totale di almeno un'ora ogni 4 ore e mezzo di lavoro.
8. Il seguente testo è inserito alla «sezione V — Periodi di riposo»:

## «Articolo 9

1. I membri dell'equipaggio devono avere un periodo di riposo giornaliero minimo di 12 ore consecutive in un periodo di 24 ore. Il periodo di riposo giornaliero può essere ridotto a 9 ore non più di tre volte in una settimana. Ogni riduzione del periodo di riposo giornaliero deve essere compensata da un periodo equivalente di riposo supplementare, al più tardi alla fine della settimana successiva.
  2. Quando a bordo di un veicolo vi sono due conducenti e il veicolo è munito di cuccetta, essi devono avere un periodo di riposo giornaliero di non meno 9 ore consecutive in ciascun periodo di 30 ore.
  3. Il periodo di riposo giornaliero può essere preso fuori del veicolo; tuttavia, quando il veicolo è munito di cuccetta, il periodo di riposo può essere preso in detta cuccetta purché il veicolo sia in sosta».
9. L'articolo 11 è soppresso e l'articolo 11 bis diventa l'articolo 10.
  10. Nel nuovo articolo 10, è soppresso l'ultimo trattino.
  11. Il seguente articolo diventa l'articolo 11:

## «Articolo 11

1. Ciascun membro dell'equipaggio deve avere un periodo di riposo settimanale di 48 ore consecutive che possono includere periodi di riposo giornaliero.
  2. Il periodo di riposo settimanale può essere ridotto a un minimo di 36 ore consecutive se è stato preso a casa o a 24 ore consecutive quando è stato preso fuori casa, purché le ore rimanenti di riposo siano prese consecutivamente, al più tardi alla fine della settimana successiva».
12. Sono soppressi gli articoli 12 e 12 bis.
  13. L'articolo 13 diventa l'articolo 12 alla «Sezione VI — Deroghe» ed è così modificato:
    - a) al paragrafo 1 le cifre «da 6 a 11» sono sostituite dalle cifre «da 7 a 12» e la frase «nonché rinunciare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2» è soppressa;
    - b) al paragrafo 2 i termini «ogni due anni» sono sostituiti dai termini «ogni cinque anni».
  14. L'articolo 13 bis diventa l'articolo 13 ed è sostituito dal seguente testo:

## «Articolo 13

A condizione di non compromettere la sicurezza della circolazione stradale, il conducente può derogare alle disposizioni del presente regolamento in caso di pericolo, in circostanze che sfuggono al suo controllo, per prestare soccorso o in seguito ad avaria, nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico, per poter raggiungere un punto di arresto appropriato o il termine del viaggio. Il conducente deve menzionare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo il genere e il motivo della deroga a dette disposizioni».

15. L'articolo 14 è soppresso e viene inserito il seguente testo:

## «Articolo 14

1. Gli Stati membri possono concedere deroghe a qualsiasi disposizione del presente regolamento per un trasporto che rientri in una delle seguenti categorie effettuato nel proprio territorio o tra Stati membri adiacenti in conformità di accordi bilaterali:

- a) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori, con un numero di posti a sedere per non più di 17 persone, conducente compreso;
- b) veicoli utilizzati dalle autorità pubbliche o sotto il loro controllo per
  - prosciugamento, prevenzione delle inondazioni, lavori su fognature, servizi dell'acqua, produzione di energia, raccolta ed eliminazione dei rifiuti e trasporto di residui tossici;
  - manutenzione e sorveglianza regolare della rete stradale;
  - telecomunicazioni, servizi radiofonici e televisivi, individuazioni delle emittenti e ricevitori televisive o radiofoniche;
  - servizi postali;
  - altri servizi pubblici che non operano in concorrenza con trasportatori professionisti;
- c) veicoli appartenenti a/o noleggiati da imprese agricole, orticole o forestali, quando il percorso ha luogo in un raggio di 50 chilometri da e verso tali imprese, veicoli che trasportano pesce entro un raggio di 50 chilometri dal porto;
- d) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e ritorno alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale;
- e) veicoli adibiti al trasporto di carcasse o scarti di macellazione di animali non destinati al consumo umano;

- f) veicoli utilizzati nei mercati, come negozi viaggianti, per la vendita a domicilio, per operazioni di banca, cambio o risparmio, per il culto, il prestito di libri, dischi o nastri, avvenimenti culturali o mostre mobili, appositamente attrezzati per tali scopi;
- g) veicoli sottoposti collaudi su strada ai fini dello sviluppo tecnico, di una riparazione o manutenzione e viaggi effettuati da veicoli nuovi o ricostruiti che non sono ancora entrati in servizio;
- h) veicoli che funzionano esclusivamente ad elettricità;
- i) veicoli adibiti al trasporto di merci entro un raggio di 50 chilometri dalla base del veicolo nei casi in cui tale trasporto sia complementare all'attività principale del conducente.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione dettagli circa le deroghe concesse in base al presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono concedere, previa autorizzazione della Commissione, deroghe a qualsiasi disposizione del regolamento per il

- a) trasporto in circostanze eccezionali, qualora la deroga non comprometta gli obiettivi del regolamento;
- b) trasporto limitato alle isole con un'area non superiore a 2 200 chilometri quadrati, che non siano collegate a nessun'altra parte di uno Stato membro mediante passaggio a guado, ponte o galleria che consentano il passaggio di automezzi.

16. L'articolo 14, lettera a), è soppresso.

17. Il seguente testo è inserito all'articolo 15 «Sezione VII — Procedure di controllo e sanzioni»:

«*Articolo 15*

1. I membri dell'equipaggio devono utilizzare l'apparecchio di controllo conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1463/70 relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nei trasporti su strada.

2. L'impresa di trasporto deve organizzare il lavoro dei membri dell'equipaggio in modo che siano in grado di osservare le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70».

18. L'articolo 15 diventa l'articolo 16 ed è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Tutti gli operatori di servizi regolari nazionali di viaggiatori devono stabilire un orario di servizio e tenere un registro di servizio.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun membro dell'equipaggio, il nominativo, la sede, nonché l'orario prestabilito, per i vari periodi di guida, altra attività e presenza al lavoro.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Ogni membro dell'equipaggio addetto ad un servizio nazionale regolare di viaggiatori deve essere munito di un estratto nel registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.»;

d) sono inseriti i seguenti paragrafi:

«6. Gli estratti del registro di servizio devono essere tenuti dall'impresa per due anni dopo lo scadere del periodo cui si riferiscono. L'impresa deve dare al dipendente interessato copie degli estratti qualora vengano richiesti.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui i membri dell'equipaggio utilizzino un apparecchio di controllo; conformemente alle disposizioni degli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1463/70».

19. L'attuale articolo 16 è soppresso.

20. L'articolo 17 è soppresso. Viene inserito il seguente testo:

«*Articolo 17*

1. La Commissione deve presentare una relazione biennale sull'attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri, che deve essere presentata al Consiglio e al Parlamento europeo entro un anno dalla scadenza del periodo di due anni cui si riferisce la relazione.

2. Al fine di consentire alla Commissione di elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ogni due anni, utilizzando un formulario apposito. Tali informazioni devono essere trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 31 luglio successivo allo scadere del periodo di due anni cui si riferisce la relazione di cui trattasi.

3. Prima di redigere l'apposito formulario, ciascuno Stato membro deve consultare le rispettive parti sociali.

4. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione redige il modello di formulario».

21. Il paragrafo 3 dell'articolo 18 è così modificato:

«3. Nell'ambito di questa assistenza reciproca le competenti autorità degli Stati membri si

comunicano reciprocamente su base regolare tutte le informazioni necessarie concernenti:

- le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento commesse da non residenti e qualsiasi sanzione da essi applicata nei confronti di tali infrazioni;
- qualsiasi sanzione applicata da uno Stato membro ai propri residenti per infrazioni commesse in altri Stati membri».

22. L'articolo 19 è così modificato:

- a) Al paragrafo 3, dopo «articolo 2» viene inserita la cifra (1).
- b) Il paragrafo 4 è soppresso.

#### *Articolo 2*

#### **Modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1463/70**

1. L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

##### *«Articolo 3*

1. L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato su veicoli adibiti al trasporto su strade pubbliche di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli elencati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 543/69, nonché di tutti gli altri veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di viaggiatori su servizi regolari per viaggi nazionali.

2. Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 543/69. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le deroghe accordate ai sensi del presente paragrafo.

3. Gli Stati membri possono esonerare, previa autorizzazione della Commissione, dall'applicazione del presente regolamento i veicoli di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 543/69».

2. L'articolo 5 è soppresso.

3. L'articolo 16 è soppresso ed è inserito il seguente testo:

##### *«Articolo 16*

1. Il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione con numerazione progressiva, tenendo presente il carattere individuale di tali fogli, la durata del lavoro e l'eventuale necessità di sostituire i fogli sciupati o ritirati da un agente autorizzato incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

2. Il datore di lavoro deve esaminare periodicamente i fogli di registrazione completati per verificare se le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 543/69 sono state osservate. Se il datore di lavoro constata che vi sono state infrazioni all'uno o all'altro regolamento, deve adottare i provvedimenti necessari per impedire che queste vengano a ripetersi.

3. L'impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno due anni dalla data di utilizzazione; l'impresa deve dare al lavoratore interessato copie dei fogli in caso di richiesta; i fogli dovranno essere esibiti o consegnati a richiesta dagli agenti autorizzati incaricati del controllo».

4. L'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:





«2. I membri dell'equipaggio devono utilizzare i fogli di registrazione in ordine numerico progressivo per ciascun giorno in cui guidano a partire dell'inizio del loro periodo di lavoro. Quando i membri dell'equipaggio si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di far funzionare il dispositivo di controllo collegato al veicolo stesso, i vari periodi di tempo indicati alle lettere da a) a c) qui di seguito devono essere iscritti, o mediante iscrizione a mano o registrazione automatica o in altro modo, sul foglio in modo leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.

Nei casi in cui si applica il precedente comma, i membri dell'equipaggio devono garantire che l'iscrizione che segna l'inizio di un periodo di tempo sia effettuata sul foglio all'inizio del periodo in cui si riferisce l'iscrizione. I membri dell'equipaggio devono sorvegliare che l'apparecchiatura funzioni senza interruzione dal momento in cui essi prendono in consegna il veicolo fino a quando cessano le loro responsabilità.

In particolare:

— devono garantire che il tempo registrato sul foglio concordi con l'ora legale nel paese di registrazione del veicolo;

— devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:

- a) tempo di guida, simbolo  ;
- b) altri periodi di lavoro, simbolo  o  ;
- c) pause e periodi di riposo quotidiano, simbolo  .

Possono apportare le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso di un equipaggio costituito da più membri di modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti 1, 2, e 3, dell'allegato I sia regi-

- strata sul foglio di registrazione del membro dell'equipaggio che effettivamente guida.»;
- b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente testo:
- «f) quando finisce il lavoro, il tempo in cui inizia il periodo di riposo settimanale e, su un nuovo foglio, quando ricomincia il lavoro, il tempo in cui termina il periodo settimanale di riposo.»;
- c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi e sostituiti dal seguente paragrafo:
- «5. I membri dell'equipaggio devono essere in grado di presentare a richiesta di un agente incaricato del controllo autorizzato un foglio di registrazione di quel giorno e, qualora sia applicabile, del giorno precedente di quella data settimana fornendo pieni dettagli sul periodo di cui al punto 2, lettere da a) a c)».
5. Gli articoli 19 e 20 sono soppressi.
6. L'articolo 22 è modificato come segue:
- la penultima frase è completata dal testo seguente:
- «I pareri sono formulati a maggioranza qualificata dei voti degli Stati membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato».
7. L'articolo 23, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:
- «Nell'ambito di questa reciproca assistenza le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente e regolarmente tutte le informazioni necessarie riguardanti:
- le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento commesse da non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni;
  - tutte le sanzioni inflitte da uno Stato membro nei confronti dei propri residenti per tali infrazioni commesse in altri Stati membri».
8. L'allegato I, capitolo II, è modificato come segue:
- i termini di cui al punto 4 «o di presenza sul lavoro» sono soppressi.
9. L'allegato I, capitolo III, è così modificato:
- a) alla lettera c), paragrafo 4.1, sono soppressi i termini «inclusa un'eventuale separazione della categoria b in due periodi di tempo»;
- b) alla lettera c), paragrafo 4.2, i termini «regolamento (CEE) n. 543/69» sono soppressi e sostituiti dai termini «articolo 17».
10. L'allegato I, capitolo IV, è così modificato:
- a) alla lettera c), dopo il primo trattino viene inserito il trattino seguente:
- «— numero individuale del foglio di registrazione»;
- b) è inserita la seguente nuova lettera e):
- «Registrazione dei fogli di registrazione.
- L'impresa di trasporto deve tenere un registro in cui iscrive i numeri di tutti i fogli di registrazione. Il registro deve contenere i nomi dei membri dell'equipaggio che hanno ricevuto i fogli, la loro firma a conferma della consegna dei fogli e la data in cui sono stati consegnati. Il registro deve essere tenuto dall'impresa per due anni e presentato a richiesta di un agente autorizzato incaricato del controllo».

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## Progetto di raccomandazione del Consiglio per migliorare l'applicazione dei regolamenti sociali nel settore dei trasporti su strada

COM(84) 147 def.

(Presentato dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1984)

(84/C 100/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che gli obiettivi fissati dal regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada<sup>(1)</sup> e del regolamento

<sup>(1)</sup> GU n. 77 del 29. 3. 1969 e n. C 73 del 17. 3. 1979.